

**Informazioni per gli avvocati  
nei procedimenti disciplinati dalla Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli  
aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (di seguito “Conven-  
zione del 1980”).**

Di solito, questi procedimenti non richiedono più di **6 settimane** per concludersi e il numero di questioni che è possibile prendere in considerazione è limitato. In un caso di sottrazione o trattenimento illegittimo, il tribunale esaminerà solo se esiste o meno un grave rischio di danni qualora il bambino venga rimpatriato nel Paese d'origine, rischio che non può essere eliminato o sufficientemente limitato da misure adeguate in quel Paese. L'obiettivo del procedimento **non** è quello di esaminare gli accordi per l'affidamento, che porterebbero il tribunale a considerare l'interesse primario del bambino.

In questo caso, il tribunale ha un'importante opportunità di risolvere o almeno di attenuare il conflitto in via extragiudiziale con il ricorso alla mediazione.

In caso di coppie di nazionalità diversa, la mediazione deve essere svolta, laddove possibile, da due mediatori che abbiano ciascuno la cittadinanza di un genitore. Con la loro formazione e la loro esperienza, i mediatori sono in grado di affrontare i problemi complessi che si presentano nei casi di sottrazione di minore. Essi hanno la capacità di moderare il dialogo tra i genitori, di creare un clima costruttivo per il confronto e di lavorare per un equo compromesso tra i genitori. I mediatori non hanno alcuna autorità decisionale. Essi si limitano a incoraggiare le parti a trovare insieme una soluzione adeguata ai loro problemi. Il processo di mediazione potrebbe portare a un compromesso sul futuro domicilio del bambino, sul mantenimento dei contatti con entrambi i genitori, sulle modalità di visita, sugli accordi che riguardano l'alloggio, l'insegnamento della lingua e lo sviluppo scolastico del bambino, sugli accordi necessari in materia di disposizioni finanziarie e così via.

La mediazione **non ha alcuna influenza** sulla posizione delle parti nel procedimento giudiziario. La mediazione **non si svolge in pubblico**, è **riservata** e i risultati saranno resi noti in tribunale, **solo se entrambe le parti sono d'accordo**. In particolare, la disponibilità dei genitori ad avviare un processo di mediazione **non** significa che l'altro genitore abbia accettato l'attuale luogo di residenza del bambino in Germania. Durante il processo di mediazione, il Suo cliente può e deve rivolgersi a Lei per avere un consiglio.

Il costo del processo di mediazione, comprese le spese di viaggio e di soggiorno per le parti e i mediatori, è a carico delle parti stesse. Dovrebbe chiedere alle istituzioni elencate alla fine di questa lettera le eventuali possibilità di ottenere un sussidio o di limitare i costi in altro modo.

È importante garantire la piena disponibilità telefonica dell'avvocato, in modo che i genitori abbiano la possibilità di ricevere un consiglio in qualsiasi momento.

I risultati della mediazione, subito dopo la Sua verifica in qualità di avvocato rappresentante, possono essere registrati e diventare vincolanti in tribunale. Di conseguenza, potrebbe essere necessaria una misura di tutela adeguata nell'altro Paese.

Per ulteriori domande sul processo di mediazione, La invitiamo a contattare:

<b>Bundesamt für Justiz</b> <b>Zentrale Behörde</b> <b>Referat II 3</b> <b>Sig. Andreas Folb</b> <b>53094 Bonn</b> <b>Telefono: 0049 228/ 99 410 5212</b> <b>Fax: 0049 228/ 99 410 5401</b> <b>E-mail: <a href="mailto:int.sorgerecht@bfj.bund.de">int.sorgerecht@bfj.bund.de</a></b> <b>Internet: <a href="http://www.bundesjustizamt.de">www.bundesjustizamt.de</a></b>	<b>MiKK e.V.</b> <b>Centro internazionale per la mediazione in</b> <b>materia di controversie familiari e sottra-</b> <b>zione di minori</b> <b>Fasanenstraße 12</b> <b>10623 Berlino</b> <b>Telefono: 0049 30/74 78 78 79</b> <b>E-mail: <a href="mailto:mediation@mikk-ev.org">mediation@mikk-ev.org</a></b> <b>Internet: <a href="http://www.mikk-ev.org">www.mikk-ev.org</a></b>
---	--

I contatti sopra indicati possono fornirle i nomi e gli indirizzi di mediatori che, sulla base di una specifica formazione, vantano un'esperienza speciale nei contenziosi internazionali in materia di affidamento e nei casi previsti dall'Aia.

È possibile anche il ricorso al tribunale della famiglia.

La invitiamo a comunicare quanto prima al tribunale se la Sua parte è d'accordo con la mediazione, dato che la prima sessione di mediazione dovrebbe svolgersi, preferibilmente, prima dell'udienza in tribunale.

Dovrebbe considerare immediatamente i riferimenti sopra indicati e, in caso di decisione positiva, avviare prima possibile il processo di mediazione. Questo perché il procedimento giudiziario deve concludersi entro 6 settimane, indipendentemente dalla mediazione in corso. Ciò non esclude che il tribunale permetta la mediazione entro questo arco di tempo, anche dando indicazioni.

Il tribunale distrettuale - tribunale della famiglia